

Roma, 30 maggio 2012
Prot. 191-Segr/MPN/PFR/mm/mag30

PREG.MO PROF. FRANCESCO PROFUMO
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
VIALE TRASTEVERE 76/A
00153 ROMA

Oggetto: *corsi di formazione lingua inglese docenti di scuola primaria.*

La formazione in lingua inglese dei docenti di scuola primaria sta assumendo, specie in alcune realtà diversamente collocate sul territorio nazionale, contorni del tutto inaccettabili e di vera imposizione, senza nemmeno che vengano esplicitati i criteri di trasparenza seguiti dai Dirigenti scolastici nell'individuazione dei docenti obbligati alla frequenza.

In materia giova citare l'Art. 64 del CCNL in cui si afferma in maniera inequivocabile:

"1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità."

Dunque trattasi di diritto e non di dovere.

Vero è che la Legge finanziaria **30.12.04, n. 311**, al **comma 128** nel tentativo di ridurre i docenti specialisti di lingua e conseguentemente nella presunzione di realizzare risparmi, afferma:

*L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. **Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007**, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui*

partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo."

Ma altrettanto è vero che la riconversione professionale tocca esclusivamente il personale in esubero e, tranne che in alcune province, non vi sono esuberanti di docenti di scuola primaria.

Pertanto, a parere della scrivente O.S., permane una situazione di contrasto tra Legge e Contratto per di più originata in un periodo di tempo in cui il secondo aveva il potere di superare la prima.

In ogni caso ci si trova, sovente, di fronte a situazioni incontrollate ed incontrollabili che producono danno ai docenti e, di riflesso, al servizio scolastico.

Intanto il primo problema che si pone è la scelta dei docenti da avviare alla formazione. Si suggerisce:

1. docenti che volontariamente chiedono di partecipare (è fuori discussione che la disponibilità è sintomatica di interesse e l'interesse favorisce l'applicazione nello studio). In tal modo, fra l'altro, si seguirebbe il dettame contrattuale, secondo cui la formazione è un diritto del docente.
2. docenti neo immessi in ruolo,
3. docenti in ordine inversamente proporzionale all'anzianità, sia perché è presumibile che il giovane abbia più recettività verso le innovazioni rispetto al meno giovane, sia per un vantaggio dell'Amministrazione che fa un investimento duraturo nel tempo e, quindi, produttivo,
4. docenti che, nel loro corso di studi, abbiano appreso l'inglese; quelli che invece hanno studiato altre lingue partirebbero proprio da zero, mentre coloro che l'inglese l'hanno studiato a scuola almeno ne hanno un'infarinatura che può tornare loro utile.

E' COMUNQUE NECESSARIO CHE LE SCUOLE ADOTTINO DEI CRITERI DI TRASPARENZA NELLE SCELTE.

Di seguito ci sembra indispensabile prevedere:

- la possibilità di esonero dalla frequenza per gravi motivi: l'obbligare alla frequenza chi vive momenti di difficoltà che gli impediscono la partecipazione significa avere una platea coatta ed assolutamente improduttiva oltre al fatto che potrebbe favorire l'assenteismo;
- indicazioni per stabilire orari e impegni compatibili con le esigenze di servizio dei docenti interessati. L'orario non può essere solo determinato e modellato sulle esigenze dei formatori, ma deve essere mediato fra tutti i partecipanti;
- Dare indicazioni ai Dirigenti scolastici di favorire la partecipazione con la possibilità di flessibilità oraria concordata con gli interessati, a norma del CCNL (Art. 64, commi 5 e 6).

Si ricorda altresì che gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.

Infine si richiama il citato Art. 64 del CCNL che prevede, al comma 3:

"Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.

Dovrà altresì essere compito dell'Amministrazione monitorare i corsi per verificare che effettivamente la qualità degli stessi corrisponda alle attese dell'Amministrazione stessa e dei corsisti.

La scrivente Organizzazione Sindacale chiede un incontro urgente sull'argomento specifico e la conseguente emanazione di disposizioni in merito, onde arginare un fenomeno preoccupante di organizzazione impositiva e non funzionale allo scopo prefisso, che potrebbe portare ad un notevole contenzioso.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Prof. Marco Paolo Nigi)